



Comune di Bodio Lomnago

Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 29 DEL 29-09-2020

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Settembre, alle ore 20:30, presso la SALA CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
PAOLELLI ELEONORA	X		TURCONI DESIRÉE	X	
ALBERTIN ANTONELLA	X		LO VECCHIO GIUSEPPINA	X	
SASSI GIORGIO	X		DAVERIO ANGELA	X	
CAPUZZI MATTEO	X		BIELLI PAOLA	X	
MERLETTO ROBERTO	X		MARAN GIORGIO		X
GIANFRATE LUIGI	X				

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa ILARIA FAVERO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI).

Il Sindaco introduce il nono punto all'ordine del giorno e illustra le principali modifiche apportate al precedente Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI).

La Consigliera Bielli osserva che una problematica del territorio riguarda il pagamento e l'applicazione della TARI ad abitazioni di grandi dimensioni di proprietà di anziani rimasti soli; la Consigliera chiede, pertanto, se sia prevista una possibile riduzione per questi casi.

Il Sindaco, sul punto, interviene spiegando che sono state introdotte diverse riduzioni sulle tariffe della TARI, in particolare per le tariffe relative alle utenze domestiche, inferiori rispetto agli anni scorsi.

Il Sindaco prosegue precisando, inoltre, che il servizio è stato reso anche durante il periodo di emergenza, in misura superiore alle ordinarie condizioni, e che le utenze maggiormente penalizzate sono state quelle non domestiche.

Il Sindaco conclude sottolineando le difficoltà di applicazione di riduzioni a singoli casi.

Non essendovi ulteriori interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett.a) del D. Lgs.18 agosto 2000 n.267.

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, a mente del quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, che ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019 n. 160, che ha disposto l'abolizione, con decorrenza dal 01.01.2020, dell'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento recante la disciplina della IUC, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23.07.2014, e successive modifiche ed integrazioni, che, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, deve intendersi abrogato;

VISTO l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, a mente del quale “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;

VISTO l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, a mente del quale “Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

VISTO l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446.

RITENUTO meritevole di approvazione lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), il cui testo viene allegato al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, a mente del quale “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul

reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTI:

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 154, a mente del quale “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

- l'art.138 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”) rubricato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”, c. 1 che stabilisce “Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

- l'art. 106 del D.L. 19.05.2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, al comma 3 bis ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;

RILEVATO che ai sensi dell'art.138 del D.L. n. 34/2020 il termine di deliberazione delle tariffe e dei regolamenti dei tributi locali è attualmente il 30.9.2020, allineato al termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai Comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della disciplina della tassa rifiuti TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune;

DATO ATTO che per quanto non diversamente previsto dal regolamento allegato, continuano a trovare applicazione le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

ACQUISITI ed allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi entrambi, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal

Responsabile del servizio finanziario;

ACQUISITO ed allegato il parere dell'Organo di revisione, espresso in data 21.09.2020, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n.7 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Ns. Prot. 5697 in data 21.09.2020);

con otto (8) voti favorevoli, zero contrari e due (2: Bielli e Daverio) astenuti, espressi nelle forme di legge dagli otto (8) Consiglieri Comunali votanti,

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, ai sensi del D.lgs. n. 446/1997, l'allegato "Regolamento della disciplina della tassa rifiuti (TARI)", composto da n. 31 articoli;

2. DI DARE ATTO che l'allegato Regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020;

3. DI DARE ATTO che contestualmente all'entrata in vigore dell'allegato regolamento, deve intendersi abrogato il Regolamento recante la disciplina della IUC, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23.07.2014;

4. DI DISPORRE che copia del presente regolamento venga inviata ed inserita, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai fini della relativa pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

5. DI PUBBLICARE il presente Regolamento all'Albo pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi, ed in via permanente sul sito web istituzionale del Comune di Bodio Lomnago, in apposita sezione, per la consultazione;

6. DI GARANTIRE la massima diffusione del contenuto del presente Regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con otto (8) voti favorevoli, zero contrari e due (2: Bielli e Daverio) astenuti, espressi nelle forme di legge dagli otto (8) Consiglieri Comunali votanti,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di dare una celere attuazione al disposto normativo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott.ssa ELEONORA PAOLELLI

Il Segretario
Dott.ssa ILARIA FAVERO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
Dott.ssa ILARIA FAVERO
